

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 188/2011 DEL 21/12/2011

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **08.50** si è riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. Quirino 5.

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.:

Sergio PEDROTTI

Sindaco Comune di Pordenone

Emilia DI GREGOLI

Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia

Paolo NADAL

Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano

Corrado DELLA MATTIA

Sindaco Comune di San Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

Comune		Presenza	
Pordenone		1	
Cordenons		0	
Porcia		1	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		4	1

Partecipano alla riunione i Sigg.

Miralda LISETTO

Responsabile Servizio Sociale dei Comuni

Lucilla MORO

Coord.Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e S. Quirino

Carlotta GALLI

Coord. Area Minori Famiglie-Anziani U.O.T. Pordenone e Roveredo in Piano

Barbara ZAIA

Coord. Area Salute Mentale U.O.T. Porcia

Lucilla TAIARIOL

Ufficio Contabilità

Paolo VILLARECCI

Ufficio Programmazione

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

Il Presidente invita il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 – LINEE APPLICATIVE

**L'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5**

Premesso:

- che con L.R. n. 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", è stato introdotto nell'ordinamento regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale;
- che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario urbano e comprende i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la "Convenzione quadro istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006", approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali;
- che, in applicazione di detta "Convenzione quadro" le cinque giunte comunali delle amministrazioni sopra citate, hanno successivamente approvato con proprio atto:
 - un "Primo accordo per la costituzione ed il funzionamento della Pianta Organica Aggiuntiva per lo svolgimento in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006"
 - un "Secondo Accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito 6.5 per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006", recante norme per la regolazione dei rapporti economici tra i Comuni e tra questi e l'Ente Gestore;

Premesso inoltre che:

- con L.R. n. 9 del 14 agosto 2008, all'articolo 9, comma 9, (Assestamento del bilancio 2008) la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito il Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale";
- con D.P.Reg. 9 febbraio 2009, n. 038/Pres. è stato emanato il "Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale";
- con L.R. n. 24 del 30 dicembre 2009 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", all'art. 9, comma 56, è stata prevista la sostituzione della denominazione del "Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale" in "Fondo di solidarietà regionale";
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale urbano 6.5, nell'esercizio delle proprie funzioni, come previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, ha emanato atti di indirizzi relativi alle modalità di gestione di tali interventi, nel rispetto del Regolamento regionale;

Viste:

- le Linee applicative territoriali dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone", approvate con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. 122 del 20 marzo 2009 e n. 126 del 16

aprile 2009 e recepite con deliberazione di G.C. n. 138 del 04 maggio 2009; modificate con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 130 del 25 maggio 2009 e recepite con deliberazione di G.C. n. 186 dell'8 giugno 2009; modificate con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 146 del 29 gennaio 2010);

- la nota Regionale n. 5356 /SPS/SOC della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, esprimenti un proprio parere in risposta al quesito interpretativo sui destinatari del Fondo di Solidarietà, formulato dal Comune di Udine - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito 4.5;

Preso atto che la competente Direzione Regionale, nella formulazione del suo parere:

- ha precisato che l'art. 2 del regolamento di cui al DPR n. 38/2009 ha individuato quali destinatari del Fondo di solidarietà regionale i singoli cittadini comunitari residenti in Regione da almeno 36 mesi.
- ha precisato che gli Enti Gestori devono tenere conto del nucleo familiare dei destinatari esclusivamente per la determinazione della situazione reddituale, che rappresenta uno dei requisiti di accesso alla misura;
- ha sottolineato che, per poter attivare l'intervento, sia necessario, predisporre un progetto personalizzato a favore di ogni singolo richiedente, finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia nella prospettiva del suo recupero e di reintegrazione sociale;

Ritenuto pertanto che, nell'ambito di uno stesso nucleo familiare, possano sussistere più d'una condizione individuale di bisogno, derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia e necessità di recupero e di reintegrazione sociale;

Reputandosi pertanto legittimata l'attivazione di interventi del Fondo di solidarietà regionale anche a più componenti dello stesso nucleo familiare, purché sia predisposto un idoneo progetto personalizzato da parte del Servizio Sociale Professionale, e sempreché il destinatario richiedente sia in possesso dei requisiti previsti;

Avendo l'Assemblea dei Sindaci del 09/11/2011 già esaminata l'opportunità di adeguare in tal senso le proprie Linee applicative, affinché non sia preclusa la piena efficacia dello strumento, abrogando pertanto il comma 5 dell'art. 4 delle vigenti Linee applicative:

Art. 4, comma 5: Testo originario	Testo modificato
Può presentare la richiesta un solo componente per ciascun nucleo familiare.	Abrogato (i successivi commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 assumono rispettivamente la numerazione 5, 6, 7 e 8)

Inoltre, ritenendo di dovere agevolare l'utilizzo dei trasferimenti regionali annualmente assegnati, in quota parte tra i comuni facenti parte dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per provvedere in misura ponderata ai bisogni della popolazione residente, ed avendo l'Assemblea valutato la necessità di modificare quanto previsto all'art. 9, comma 4, secondo periodo, delle citate "Linee applicative territoriali", come di seguito riportato:

Art. 9, comma 4: Testo originario	Testo modificato
Il Budget verrà ripartito, sulla base dei trasferimenti regionali, tra i vari centri di costo così come identificati con il PEG. La ripartizione di detti fondi verrà quantificata assumendo quale parametro di riferimento la popolazione residente al 31.12.2009 nei vari comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Nel corso dell'anno gli stanziamenti iniziali potranno comunque subire gli spostamenti che si	Il Budget verrà ripartito, sulla base dei trasferimenti regionali, tra i vari centri di costo così come identificati con il PEG. La ripartizione di detti fondi verrà quantificata assumendo, per ogni singolo trasferimento regionale annuale, quale parametro di riferimento, la popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente nei singoli comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.

rendessero necessari a seguito delle intervenute esigenze territoriali	Nel corso dell'anno gli stanziamenti iniziali potranno comunque subire gli spostamenti che si rendessero necessari a seguito delle intervenute esigenze territoriali
--	--

Considerato infine che il valore ISEE per la determinazione della situazione reddituale del destinatario (indicati, agli art. 5, comma 1 e 6, comma quattro delle Linee applicative), è stato iscritto al valore originario di 7.500,00 euro, non più aderente ai successivi valori introdotti con Decreti del Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Assemblea reputa di dover modificare come segue detti commi:

Art. 5, comma 1: Testo originario	Testo modificato
Per accedere all'intervento il destinatario deve possedere una situazione reddituale, determinata secondo quanto previsto all'articolo 6, di valore pari o inferiore a 7.500,00 euro .	Per accedere all'intervento il destinatario deve possedere una situazione reddituale, determinata secondo quanto previsto all'articolo 6, di valore pari o inferiore al valore vigente per l'accesso all'intervento, stabilito con Decreto del Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 6, comma 4: Testo originario	Testo modificato
Posto che, ai fini dell'accesso all'intervento il valore ISEE deve essere pari o inferiore a 7.500,00 euro , qualora si siano verificati eventi imprevisti ed economicamente sfavorevoli per il nucleo familiare del richiedente e tali eventi abbiano comportato una riduzione di reddito tale per cui il valore dell'ISEE non è più rappresentativo della reale situazione economica del nucleo familiare del destinatario, l'operatore incaricato procederà ad un ricalcolo simulato dell'ISEE utilizzando i seguenti parametri:	Posto che, ai fini dell'accesso all'intervento il valore ISEE deve essere pari o inferiore al valore vigente per l'accesso all'intervento, stabilito con Decreto del Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , qualora si siano verificati eventi imprevisti ed economicamente sfavorevoli per il nucleo familiare del richiedente e tali eventi abbiano comportato una riduzione di reddito tale per cui il valore dell'ISEE non è più rappresentativo della reale situazione economica del nucleo familiare del destinatario, l'operatore incaricato procederà ad un ricalcolo simulato dell'ISEE utilizzando i seguenti parametri:

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

D e l i b e r a

1. di abrogare il comma 5 dell'art. 4 delle vigenti Linee applicative, allegata integralmente alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 146 del 29/01/2010;
2. di sostituire il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 9 delle stesse, come segue:
“La ripartizione di detti fondi verrà quantificata assumendo, per ogni singolo trasferimento regionale annuale, quale parametro di riferimento, la popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente nei singoli comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.”

3. di sostituire il riferimento al valore di “7.500,00 euro” indicato agli art. 5, comme 1 e 6, comma 4 delle Linee Applicative, come segue:
“al valore vigente per l’accesso all’intervento, stabilito con Decreto del Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia”
4. di approvare, con tali abrogazioni e sostituzioni, le nuove “Linee applicative territoriali del Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall’articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone”, secondo il testo in allegato, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Allegati 01